

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 aprile 2022, n. 113 **OSMAIRM s.r.l. con sede legale in Laterza (TA). Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Modulo terapeutico-riabilitativo intensivo ed estensivo per il periodo prescolare (da 0 a 5 anni) (art. 4 del R.R. n. 9/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"), da ubicarsi in Laterza (TA), alla via Cappuccini n. 9.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*" e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 331 del 13/12/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto "*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*", e sue successive modifiche (R.R. n. 9/2016), individua le strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tra le quali, all'art. 4, i "*Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi*".

Il comma 2 del medesimo art. 4, nell'individuare l'organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte: "*Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:*

- *Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare*
- *Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale*
- *Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziiale.”.*

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) e s.m.i. prevede:

- all’art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;*
- all’art. 8 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”*), commi 1, 2 e 3 che
 - “1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.*
 - 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*
 - 3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;*
- all’art. 24, commi 2 e 3 che:
 - “2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.*
 - 3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.*

Con D.D. n. 125 del 4/4/2018 la scrivente Sezione ha rilasciato parere favorevole in relazione, tra l’altro, alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Laterza (TA), a seguito di istanza della società OSMAIRM S.r.l. con sede legale in Laterza, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, da ubicarsi in via Cappuccini n. 9, con la precisazione che *“la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 271/DA del 20/12/2017 consegnata brevi manu alla Sezione SGO in data 21/12/2017”.*

Con nota prot. 92/DA del 23/4/2019, trasmessa con Pec in pari data e successivamente con raccomandata del 3/5/2019, il legale rappresentante della O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. (nel seguito, “Osmairm”) ha chiesto *“Ai sensi del c. 2, art. 24 L.R. 9/2017 e s.m. e i., congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento della attività sanitaria ambulatoriale di n. 1 Modulo*

per il periodo pre-scolare (0-5 anni), di cui all'art. 4 del Reg. Reg. n. 9 dell'8 luglio 2016, da ubicarsi in Via Cappuccini n. 9 – Laterza – (TA).

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci dichiara che la struttura:

- rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n° 9 dell'8 luglio 2016;
- che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata al dott. Cosimo Turi (...),

allegandovi la relativa documentazione tra cui l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Laterza con provvedimento n. 140/2019.

Per quanto sopra;

considerato che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che "L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";

all'art. 20, comma 2 che "Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
(...)

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento";

all'art. 24 (Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti), comma 2 che: ". Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.";

all'art. 29 (Norme transitorie e finali), comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.";

rilevato che con D.D. n. 125 del 4/4/2018:

- è stato precisato che "l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (...), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.)";
- è stato espresso parere favorevole, "ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Laterza (TA) in relazione all'istanza della Società OSMAIRM s.r.l. di Laterza limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2015 (n.d.r. 2016) da ubicarsi in via Cappuccini n. 9, con la precisazione che:

- i. *la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e planimetrie allegata alla nota prot. n. 271/DA del 20/12/2017 consegnata brevi manu alla Sezione SGO in data 21/12/2017;*
- ii. *(...)."*

Con nota prot. AOO_183/1201 dell'11/9/2019, la scrivente Sezione ha invitato al legale rappresentante della Osmairm *"al fine di poter istruire la pratica in oggetto e conferire incarico al Dipartimento di prevenzione competente ad effettuare la verifica dei requisiti"*, a trasmettere la seguente documentazione:

"

- *Copia del titolo attestante l'agibilità;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. concernente il possesso dei requisiti, nominativo e titoli accademici del responsabile sanitario ed il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura, con allegata copia di valido documento di identità del legale rappresentante;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. concernente l'assenza delle cause di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata copia di valido documento di identità del legale rappresentante;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. concernente l'assenza di condanne ex art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata copia di valido documento di identità del legale rappresentante."*

Con nota prot. n. 209/DA del 16/9/2019, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il legale rappresentante della OSMAIRM ha trasmesso la documentazione richiesta dalla scrivente.

Con nota prot. AOO_183/12937 dell'1/10/2019, la scrivente Sezione ha invitato:

- ***"il Legale Rappresentante della OSMAIRM a trasmettere alla scrivente: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. concernente il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. concernente l'assenza delle cause di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata copia di valido documento di identità del legale rappresentante:***
- ***Nelle more della trasmissione, da parte del legale rappresentante della OSMAIRM s.r.l., della integrazione documentale di cui sopra, il Dipartimento di prevenzione dell'ASL BA, ai sensi degli artt. 24, comma 2, e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura della OSMAIRM s.r.l., ubicata in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9, finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., al R.R. n. 9/2016 ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei Moduli/Centri terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui all'art. 4 R.R. n. 9/2016.***

Si precisa, a tal riguardo, che la relazione dovrà confermare espressamente:

- *il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio nonché che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico conserva la piena autonomia rispetto ad altre attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile;*
- *che la struttura è stata realizzata secondo quanto previsto nella Relazione Tecnica e planimetrie allegata alla nota prot. n. 271/DA del 20/12/2017 consegnata brevi manu alla Sezione SGO in data 21/12/2017."*

Con nota prot. 216/DA dell'11/10/2019, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il legale rappresentante della OSMAIRM, ha inviato alla scrivente Sezione la documentazione integrativa richiesta.

A seguito di richieste di integrazione documentale da parte del Dipartimento di prevenzione ASL BA, delle relative trasmissioni da parte della OSMAIRM e il sollecito alla conclusione delle verifiche inoltrate dalla

scrivente Sezione con nota prot. AOO_183/11051 del 7/7/2021, con nota prot. n. 133904 del 26/10/2021, consegnata a mani in data 27/10/2021, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, in persona del suo direttore, ha rappresentato quanto segue:

“In esito alla nota prot. n. AOO_183/12937 del 01/10/2019 e n. AOO_183/11051 del 07/07/2021 di pari oggetto, esaminata la documentazione prodotta, effettuate le verifiche di sopralluogo, si esprime

Parere favorevole

Al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento di n. 1 Modulo/Centro terapeutico-riabilitativo intensivo per il periodo prescolare (0-5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 (disturbi dello spettro autistico) presso l'immobile sito in Laterza (TA), Via Cappuccini n. 9, che possiede tutti i requisiti strutturali tecnologici, organizzativi di esercizio e di accreditamento, previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dal R.R. n. 9/2016 Art. 4 e dal R.R. n. 16/2019 per la “fase Plan”.

Si precisa che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico conserva la piena autonomia rispetto all'attività sanitaria di Presidio Di Riabilitazione Funzionale svolta in immobile adiacente.

Lo stato dei luoghi non è conforme alla Relazione Tecnica e agli elaborati grafici allegati alla nota prot. n. 272/DA del 20/12/2017, acquisiti agli atti con nota Regione Puglia AOO_183/15826 del 10.12.2019, in relazione ai metri quadri complessivi dell'immobile, distribuzione interna, destinazioni di utilizzo e quote dei singoli locali.

Al riguardo la R.L. della Struttura ha comunicato che:

“... con nota del 21.12.2016 la società OSMAIRM ha presentato istanza al comune di Laterza (TA) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 3 moduli intensivi di 20 pacchetti da erogarsi in struttura ambulatoriale di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 e s.m. e i.;

con Determina Dirigenziale n. 125 del 4 Aprile 2018 la Regione Puglia, Sezione SGO, ha espresso parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Laterza, in relazione all'istanza presentata da OSMAIRM, limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 modulo per periodo prescolare (0-5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 e s.m. e i.;

per quanto sopra esposto, la sottoscritta comunica agli Enti in indirizzo, di aver adeguato i requisiti strutturali precedentemente indicati in planimetria per la realizzazione di n. 3 Moduli/Struttura a quelli previsti per la realizzazione di n. 1 Modulo/struttura”.

Ente Titolare e Gestore è la Società “OSMAIRM S.r.l.”, di cui è Rappresentante Legale la Sig.ra Paciulli Maria Luisa, nata (...).

Responsabile Sanitario è il Dott. Riggio Antonio nato a (...), il 16/06/53 laureato in Medicina e Chirurgia in data 22.02.1984 presso l'(...), specialista in Neurologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari, (...), che autocertifica di non aver maturato 40 anni di servizio effettivo.

Non è pervenuta, sebbene richiesta, documentazione attestante l'iscrizione del Responsabile Sanitario all'Albo della Provincia di Taranto in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 536; tanto per le determinazioni che vorrà assumere in merito codesto Ente Regionale.”.

Con nota prot. n. 60/DA del 15/2/2022, trasmessa a mezzo Pec in pari data al Dipartimento di prevenzione ASL BA e per conoscenza alla scrivente, il legale rappresentante della OSMAIRM ha riscontrato la nota del Dipartimento rappresentando: “Come da Vs richiesta prot. n. 31614 del 05/03/2021, trasmessa a mezzo Pec, comunichiamo la conferma dell'incarico come responsabile Sanitario al Dott. Riggio Antonino. Il Dott. Riggio Antonino può assumere la responsabilità a seguito della nuova formulazione del comma 536 dell'art. 1 della legge Finanziaria n. 145 del 30/12/2018 (n.d.r. in vigore dal 1° febbraio 2022) che così recita: “Le Strutture Sanitarie Private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del Direttore Sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.” Si allega la comunicazione del 10/02/2022 all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto.”.

Posto quanto sopra, si propone di rilasciare alla Società “OSMAIRM s.r.l.” di Laterza (TA), il cui legale

rappresentante è la Sig.ra Paciulli Maria Luisa, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di n. 1 Modulo per periodo prescolare (0-5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 e s.m.i., sito nel Comune di Laterza (TA), via Cappuccini n. 9, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Riggio Antonio nato il 16/06/53, laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Neurologia, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "OSMAIRM s.r.l." di Laterza (TA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "OSMAIRM s.r.l." di Laterza (TA) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 9/2016 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della della Società "OSMAIRM s.r.l." di Laterza (TA), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni"*

eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile PO "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Società "OSMAIRM s.r.l." di Laterza (TA), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Paciulli Maria Luisa, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di n. 1 Modulo per periodo prescolare (0-5 anni) di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 e s.m.i., sito nel Comune di Laterza (TA), via Cappuccini n. 9, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Riggio Antonio nato il 16/06/53, laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Neurologia, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "OSMAIRM s.r.l." di Laterza (TA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della Società "OSMAIRM s.r.l." di Laterza (TA) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;

- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 9/2016 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della della Società "OSMAIRM s.r.l." di Laterza (TA), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "OSMAIRM s.r.l." con sede legale in Laterza (TA) alla Via Cappuccini n. 9;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Laterza (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)